



**RG 37/2023 LIQ. CONTR.**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI TREVISO  
SECONDA SEZIONE CIVILE

**PROC. UNIT. 80/2023**

Il Tribunale di Treviso, nella persona dei signori Magistrati:

- dott. Bruno Casciarri Presidente
- dott. Lucio Munaro Giudice
- dott.ssa Clarice Di Tullio Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella controversia iscritta al numero 80-1/2023 R.G. P.U. promossa

da

Rudy Partis, con l'avv. Chiara Pagotto

**RICORRENTE**

\*\*\*

Il Tribunale,

letto il ricorso proposto da Rudy Partis ai sensi dell'art. 268 CCII,

ritenuta preliminarmente la competenza territoriale del Tribunale, essendo il ricorrente residente a Colle Umberto (Tv),

rilevato che al ricorso è allegata la relazione redatta dall'OCC, che illustra adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente,

evidenziato che non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII,

ritenuto che il ricorrente si trovi in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2.1, lett. c, CCII perché:

- non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza,
- ha debiti per oltre 380.000,00 euro,



- non dispone di sostanze reddituali e patrimoniali che gli consentano di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, ritenuto quindi che ricorrano le condizioni soggettive, oggettive e probatorie per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, che non vi sia luogo per l'adozione del provvedimento di condanna chiesto in ricorso e nella memoria del 22.04.2023, non essendo possibile incidere con la presente sentenza sull'efficacia del contratto di assicurazione sulla vita stipulato dal Partis,

p.q.m.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni di Rudy Partis,

nomina la dott.ssa Clarice Di Tullio quale giudice delegato e il dott. Franco Zovatto quale liquidatore,

ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori; assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendica o ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII,

rimette al giudice delegato la determinazione dei limiti ex art. 268, comma 4 lett. b) CCII,

ordina la consegna ed il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione,

dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale,

ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti,

dispone che la notifica della sentenza al ricorrente venga assicurata dalla cancelleria e la notifica ai creditori e ai titolari di diritti sui beni venga assicurata dal liquidatore.

Treviso, 9 maggio 2023

Il Giudice Estensore  
Clarice Di Tullio

Il Presidente  
Dott. Bruno Casciarri

